



SENTENZA N. 587/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al **n. 73839** del registro di segreteria proposto da (omissis), con gli avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano, contro il MIUR;

**Ritenuto in**

**FATTO**

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, già insegnante di ruolo dall'1/9/1985 e sino al 22/10/2021, data di cessazione dal servizio per anzianità, premesso di aver presentato istanza, in data 5/5/1993, per il riconoscimento sia dei di servizio periodi preruolo che del corso legale degli studi, ai fini della quiescenza, e che tra i servizi ammessi a riscatto non erano stati ricompresi gli anni di durata del corso di laurea, ma solo gli anni del servizio pre ruolo;

tanto premesso, chiedeva a questa Corte la rideterminazione del trattamento pensionistico.

Si costituiva il MIUR e deduceva di non aver provveduto al riscatto del corso di laurea per difetto della relativa istanza. Chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

## **DIRITTO**

La domanda è infondata e va pertanto disattesa.

La controversia in esame riguarda la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico alla stessa spettante, tenuto conto del riscatto degli anni di laurea, oltre che -come riconosciuto dal Ministero- del servizio espletato preruolo.

Si evince dalla documentazione in atti che il ricorrente presentò, in data 30/4/1999, una stanza di riconoscimento degli anni preruolo ai fini della quiescenza, ma non di riconoscimento del corso legale degli Studi. Invero il ricorrente ha sì dichiarato, tra i servizi prestati ante ruolo, il corso di laurea, ma nella specifica richiesta di *“computo, riscatto o ricongiungimento”* non compare alcun riferimento alla laurea, essendo indicati a tale fine solo i tre periodi di servizio pre ruolo.

Ne consegue che alla ricorrente compete la rideterminazione del trattamento pensionistico, tenuto conto dell'avvenuto riscatto degli anni di laurea, nonché di un periodo di servizio preruolo di cinque anni, nonché la corresponsione dei ratei pensionistici arretrati oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, tenuto conto dell'avvenuto riscatto degli anni di laurea, nonché del servizio preruolo di anni cinque, e alla corresponsione dei ratei pensionistici arretrati oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 29/11/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dr. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA*

*05.12.2024*

*Il Direttore della segreteria*

Maurizio Lanzilli